



Comune di Castellana Grotte

Città Metropolitana di Bari

Il Sindaco

Decreto N. 5

Data di registrazione 19/04/2024

OGGETTO:

Nomina Componenti del Consiglio di Amministrazione della Società "Grotte di Castellana S.r.l.". Triennio 2024 – 2027.

Il Sindaco

PREMESSO che:

- il Comune di Castellana Grotte è socio unico della Società "Grotte di Castellana S.r.l.", con sede legale in Castellana Grotte (BA) in Piazzale Anelli, n.c., C.F./P.iva: 05325440724, R.E.A. n. BA-413305;
- la predetta Società è in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria e nazionale per l'affidamento "*in house providing*" del servizio pubblico di gestione del sito carsico delle "Grotte di Castellana";
- con deliberazioni n. 3 del 21/02/2019 e n. 21 del 30/05/2019, esecutive, il Consiglio comunale ha, tra l'altro, approvato le modifiche allo Statuto della predetta Società, aggiornandolo con Verbale di Assemblea straordinaria del 05/09/2019, repertorio n. 59338, Raccolta n. 17558 Notaio Giuseppe Ladisa, Registrato a Bari il 05/09/2019 al n. 8512/1T.

VISTI gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, approvati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 25 in data 23/08/2022, esecutiva, e, in particolare il procedimento di nomina o designazione degli stessi da parte del Sindaco;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 22/02/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, vista l'imminente scadenza, si è conferito indirizzo politico - amministrativo al Responsabile del Settore I "Affari Generali - Società Partecipate", per l'indizione di nuovi avvisi pubblici per l'acquisizione di candidature per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società "Grotte di Castellana - S.r.l.", che potranno

utilmente essere considerate per ogni similare esigenza che dovesse presentarsi nel corso dell'intero mandato amministrativo;

VISTA la Determinazione n. 215/2024 del Responsabile del Settore I "Affari Generali – Società Partecipate" avente ad oggetto: "Avviso pubblico per la presentazione di candidature alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione della Società "Grotte di Castellana S.r.l.". Determinazione di Approvazione Schema.";

VISTO l'avviso pubblico del 01/03/2024, pubblicato per n. 30 giorni all'albo pretorio on-line al numero 360 del registro di pubblicazione e sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione News e in Amministrazione Trasparente sotto-sezione di 1° livello "Bandi di Concorso" e sotto-sezione di 1° livello "Altri Contenuti", sotto-sezione di 2° livello "Dati Ulteriori", con il quale il Responsabile del Settore I "Affari Generali - Società Partecipate", in conformità ai sopra richiamati indirizzi approvati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 25/2022, esecutiva, ha invitato i soggetti in possesso dei requisiti richiesti a proporre la propria candidatura alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione della Società "Grotte di Castellana S.r.l.";

PRESO ATTO che le proposte di candidatura pervenute a seguito della pubblicazione del sopra richiamato avviso pubblico, corredate da curriculum, titoli e documentazione dei candidati, sono state tutte trasmesse, nel rispetto delle previsioni di cui alla già sopra citata deliberazione consiliare n. 25/2022, esecutiva, alla Conferenza dei Capigruppo Consiliari con nota prot. n. 0007570 del 03/04/2024, integrata successivamente con nota prot. n. 0007610 di pari data;

DATO ATTO che, giusta facoltà prevista dalla deliberazione consiliare n. 25/2022, lo scrivente ha prodotto nel corso della riunione della Conferenza dei Capigruppo Consiliari altro curriculum vitae di candidato interessato;

VISTO il verbale della Conferenza dei Capigruppo Consiliari, prot. n. 0008039 del 09/04/2024, agli atti d'ufficio della Segreteria Generale;

VISTO lo Statuto della Società "Grotte di Castellana S.r.l." e nello specifico i seguenti articoli:

- l'art. 8, comma 2, in base al quale *"In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: a).....b) la nomina dell'Organo Amministrativo"*;
- l'art. 10, in base al quale *"La Società, interamente partecipata da capitale pubblico, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea a tempo determinato per il periodo massimo di tre anni, eventualmente rieleggibili Al Comune di Castellana Grotte, Ente concedente il complesso da gestire spetterà in ogni caso la designazione della maggioranza dei Consiglieri, tra i quali dovrà necessariamente esserci il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel numero massimo non superiore a cinque. Gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea dei Soci". Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i propri membri il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento, il quale resta in carica per la durata del mandato come amministratore.... La carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza*

riconoscimento di compensi aggiuntivi.”;

- l'art. 10 quater, avente ad oggetto “Sostituzione e Revoca dell'Organo di Amministrazione” in base al quale “Agli Enti o loro derivazioni spetta la nomina, ed eventualmente la revoca, degli amministratori ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., che sarà effettuata dal Sindaco, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 42, secondo comma, lett. m) e 50, comma 8 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000”.... L'organo amministrativo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica....”;

RICHIAMATI:

- l'art. 42, comma 2, lett. m), del TUEL, a norma del quale “il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservato dalla legge”;
- l'art. 50, comma 8, del TUEL, a tenore del quale “Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco e il Presidente della Provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni”;
- l'art. 2386 del codice civile, il quale dispone testualmente:
 - al primo comma, che “Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea”;
 - al terzo comma, che “Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina”;
- l'art. 2389 comma 3 del codice civile, il quale, tra l'altro, dispone che: “I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea (art. 2364 c.c. comma 3)”;
- l'art. 2449, rubricato “Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici”, del codice civile, il quale stabilisce:
 - al primo comma, che “Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale”;
 - al secondo comma, che “gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati; essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea; gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica”;
 - al terzo comma, che “i sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del

bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica”;

- l’art. 2468, comma 3, del codice civile, nel cui alveo si inseriscono e vanno lette le richiamate norme statutarie, in base al quale *“Resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione ai singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili”*.

PRECISATO che il comma 3 dell’art. 10 quater dello Statuto societario – secondo cui *“Nell’ipotesi di organo amministrativo costituito nella forma di Consiglio di Amministrazione se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea”* - è in contrasto con le fonti normative superiori (art. 2449 e art. 2468, comma 3, c.c., art. 42, comma 2, lett. m) e con l’art. 50, comma 8, del TUEL) e deve pertanto ritenersi inapplicabile in quanto l’operatività di questa norma statutaria vanificherebbe il potere di nomina attribuito, in via esclusiva, all’Ente comunale dall’art. 2449, comma 1, c.c., e dallo stesso art. 8, comma 2, lett. b), dello Statuto sociale;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 66 del 28/12/2021, esecutiva, avente ad oggetto l’affidamento *“in house”* della concessione di gestione del sito carsico “Grotte di Castellana”, alla “Grotte di Castellana S.r.l.”, partecipata al 100% del Comune di Castellana Grotte, nonché l’approvazione della relazione di cui all’art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 e s.m.i., così come convertito con modificazione dalla Legge n. 221/2012 e dello schema di convenzione per il periodo dall’01/01/2022 al 31/12/2030;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 28/12/2021, esecutiva, di ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 e s.m.i., di approvazione del Piano di razionalizzazione e degli indirizzi ed obiettivi specifici ai sensi dell’art. 19, comma 5, del medesimo decreto;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 28/12/2022, esecutiva, di ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 e s.m.i., di approvazione del Piano di razionalizzazione e degli indirizzi ed obiettivi specifici ai sensi dell’art. 19, comma 5, del medesimo decreto;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del 28/12/2023, esecutiva, di ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 e s.m.i., di approvazione del Piano di razionalizzazione e degli indirizzi ed obiettivi specifici ai sensi dell’art. 19, comma 5, del medesimo decreto;

VISTI:

- il D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 e s.m.i., recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* e, in particolare, l’art. 11, rubricato *“Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico”* e l’art. 16, commi 1 e 2 e l’art. 1, comma 3;
- il D.Lgs. 31/12/2012, n. 235 e s.m.i., recante *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* e, in particolare, l’art. 10 in ordine alle cause di incandidabilità e l’art.

11 in tema di cause di sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità;

- il D.Lgs. 08/04/2013, n. 39 e s.m.i., recante “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*” e, in particolare, gli articoli 3 e 7 in tema di cause di inconfiribilità, l'art. 9 in ordine alle ipotesi di incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali, articoli 11-12 e 13 in tema di ipotesi di incompatibilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 60 in ordine all'ineleggibilità, l'art. 63 in tema di incompatibilità e l'art. 248, comma 5, disciplinante l'ipotesi di amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario;
- l'art. 2383 c.c. disciplinante le ipotesi di ineleggibilità e decadenza alla carica di amministratore;
- il D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i., recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;
- l'art. 1, comma 734, della legge 27/12/2006, n. 296 e s.m.i.;
- l'art. 8, comma 3, del D.P.R. 07/09/2010, n. 168 e s.m.i., disciplinante la causa ostativa all'assunzione/mantenimento della carica di amministratore di società partecipate di coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all'art. 77 del TUEL, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società;

VISTO l'art. 5, comma 9, del D.L. 06/07/2012, n. 95 e s.m.i., così come convertito in legge 07/08/2012, n. 135, secondo cui è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, nonché di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle stesse amministrazioni e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'art. 2, comma 2-*bis*, del D.L. 31/08/2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/10/2013, n. 125 e che gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito; per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione e l'obbligo di rendicontare eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata;

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 7 del 24/01/2024 avente ad oggetto: “Definizione obiettivi strategici anticorruzione e trasparenza e direttive al RPCT per l'elaborazione della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO per il triennio 2024/2026”;

VISTI l'art. 3, rubricato “*Società a controllo pubblico*”, delle legge 12/07/2011, n. 120 e s.m.i., concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società a controllo pubblico, nonché il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 30/11/2012, n. 251 e s.m.i.,

recante “*Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120*”, il quale:

- all'art. 1 detta i termini e le modalità di attuazione della disciplina concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate ai sensi dell'art. 2359, primo e secondo comma, del codice civile, dalle pubbliche amministrazioni indicate all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, ad esclusione delle società con azioni quotate;
- all'art. 2 stabilisce che le società di cui al predetto art. 1 prevedono nei propri statuti che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo;

VISTO l'art. 20, rubricato “*Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità*”, del succitato D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., il quale stabilisce:

- al comma 1 che all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al medesimo decreto;
- al comma 2 che nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al medesimo decreto;
- al comma 3 che le dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico;
- al comma 4 che la dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;
- al comma 5 che, ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al medesimo decreto per un periodo di 5 anni;

RITENUTO, al fine di garantire la continuità della gestione aziendale, di dover provvedere alla nomina dell'organo amministrativo della Società “Grotte di Castellana S.r.l.”, per il triennio 2024 - 2027;

RITENUTO di stabilire che le nomine, di cui al presente decreto, acquistano efficacia previo rilascio della dichiarazione in ordine all'insussistenza di cause ostative, di inconferibilità e di incompatibilità all'assunzione della predetta carica, nonché della dichiarazione di accettazione della stessa carica, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge richiamate in premessa;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DECRETA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. DI NOMINARE il Consiglio di Amministrazione della Società “Grotte di Castellana S.r.l.” per il triennio 2024 – 2027, come di seguito indicato:
 - il sig. Ostuni Serafino, Presidente;
 - il rag. Ivone Nicola, Vice Presidente;
 - la sig.ra Schena Marika, Componente.

2. DI DARE ATTO che le nomine di cui al presente decreto, acquistano efficacia previo rilascio della dichiarazione di insussistenza di cause ostative, di inconferibilità e di incompatibilità all’assunzione della predetta carica di amministratore, nonché della Dichiarazione di Accettazione della stessa carica, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. DI DARE ATTO che i componenti del Consiglio di Amministrazione della “Grotte di Castellana S.r.l.” restano in carica tre anni secondo quanto previsto dallo Statuto societario.

4. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore I “Affari Generali - Società Partecipate”, in relazione alle attribuzioni funzionali demandate al medesimo Settore, anche in considerazione del controllo analogo che lo stesso Settore esercita nei confronti delle società partecipate da questo Ente, l’adozione di ogni atto gestionale derivante dal presente decreto.

5. DI STABILIRE che, a cura del Responsabile del Settore VIII “Fiscalità Locale – Servizi Demografici – Fondi Comunitari – Notifiche”, il presente decreto sia notificato al sig. Ostuni Serafino, al rag. Ivone Nicola e alla sig.ra Schena Marika come in atti generalizzati e domiciliati, ai fini dell’acquisizione della dichiarazione di cui al punto 2 del presente dispositivo.

6. DI STABILIRE inoltre che, a cura del Responsabile del Settore I “Affari Generali – Società Partecipate”, il presente decreto:
 - sia trasmesso a mezzo pec al Consiglio di Amministrazione della Società “Grotte di Castellana S.r.l.” e sia trasmesso a mezzo pec al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della “Grotte di Castellana S.r.l.”;
 - sia trasmesso altresì:
 - all’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, per le comunicazioni di competenza;
 - agli Assessori comunali;
 - al Segretario Generale dell’Ente;
 - ai Responsabili di Settore dell’Ente, incaricati di posizione organizzativa;
 - all’Ufficio di Controllo Analogo dell’Ente;
 - al N.I.V. dell’Ente;
 - al DPO dell’Ente.

7. DI DISPORRE che, a cura del Responsabile del Settore I “Affari Generali – Società Partecipate”, il presente provvedimento, sia pubblicato all’albo pretorio informatico dell’Ente per la durata di 15 (quindici) giorni nonché unitamente alle dichiarazioni di cui al punto n. 2 del dispositivo del medesimo decreto, sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione 1° livello “*Provvedimenti*”, sotto-sezione 2° livello “*Provvedimenti organi indirizzo politico*” e sotto-sezione 1° livello “*Enti controllati*”, sotto-sezione 2° livello “*Società Partecipate*”.

Dalla Residenza municipale, li 19/04/2024

Il Sindaco
Domenico CILIBERTI
(sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-23-ter e 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i., recante “Codice dell’amministrazione digitale” o (CAD), è conservato negli archivi informatici del Comune di Castellana Grotte, ai sensi dell’art. 22 del CAD, secondo normativa vigente e in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo CAD.

Ai sensi dell’art. 3 bis, comma 4-bis, del CAD, in assenza del domicilio digitale le Amministrazioni pubbliche possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 e s.m.i..



Comune di Castellana Grotte

Città Metropolitana di Bari

Il Sindaco

Decreto N. 5

Data di registrazione 19/04/2024

Nomina Componenti del Consiglio di Amministrazione della Società "Grotte di Castellana
Oggetto: S.r.l.". Triennio 2024 – 2027.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. registro pubblicazioni. 711

Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all'albo pretorio informatico di questo Comune dal 19/04/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 04/05/2024 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla Residenza Municipale, li 19/04/2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Dott.ssa Giovanna Amodio

(sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24
del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)